



**Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi pubblici in Emilia-Romagna
2019-2021**

**Schema esemplificativo di
Capitolato per l'affidamento
della fornitura di veicoli adibiti al trasporto su strada
ai sensi del DM 17 giugno 2021**

Il presente documento è stato realizzato nell'ambito delle attività regolate dal programma annuale 2021 tra la Regione Emilia - Romagna ed ART - ER Attrattività, Ricerca, Territorio.

ART - ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell'Emilia - Romagna per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale. info@art-er.it | www.art-er.it

I contenuti del presente documento sono liberamente riproducibili, con l'obbligo di citare la fonte.



Responsabile Regione Emilia Romagna: Paolo Ferrecchi, Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Regione Emilia-Romagna

Coordinamento Progetto Regione Emilia Romagna: Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale Regione Emilia Romagna

Patrizia Bianconi



Coordinamento e contenuti ART-ER: Marco Ottolenghi, Angela Amorusi, Michele Bartolomei
con il supporto della società PUNTO 3 SRL

data di chiusura del documento: Settembre 2022.

Sommario

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E ALL'UTILIZZO DEL DOCUMENTO	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA	5
ART. 3 – SERVIZI ACCESSORI	7
ART. 4 – CONSEGNA	7
ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'	8
ART. 6 – PENALI	8
ART. 7 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE	9
ART. 8 – ESECUZIONE IN DANNO	9
ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO	9
ART. 10 – RECESSO	9

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'UTILIZZO DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato realizzato nell'ambito delle azioni previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna 2019-2021 e finalizzato a guidare le stazioni appaltanti della Regione Emilia-Romagna all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la fornitura di veicoli adibiti al trasporto su strada codificati dalla normativa di riferimento (DM 17 giugno 2021) e resi obbligatori ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il capitolato è stato redatto utilizzando documenti di gara prodotti da alcune stazioni appaltanti che, a livello nazionale, hanno affidato la fornitura di veicoli adibiti al trasporto su strada in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del Codice dei Contratti pubblici.

Per una corretta applicazione dei CAM è obbligatorio inserire nel capitolato le specifiche tecniche e le clausole di esecuzione previste dal decreto ministeriale, facilmente rintracciabili nel documento seguente poiché riportate in verde (campi obbligatori).

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di autovetture e veicoli commerciali leggeri (categoria M1 e N1) in conformità ai criteri ambientali minimi approvati con DM 17 giugno 2021 in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021.

ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le autovetture e veicoli commerciali leggeri (categoria M1 e N1) devono presentare le seguenti caratteristiche, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (per mancanza di elementi essenziali dell'offerta):

Caratteristiche tecniche obbligatorie

n. ____ autovetture

n. ____ veicoli commerciali leggeri (categoria M1 e N1)

Caratteristiche Tecniche	Unità di misura	Richiesta
Colore		
Omologazione		
Porte	n	
Lunghezza	mm	
Altezza	mm	
Passeggeri	n	
Interasse	mm	
Raggio minimo di sterzata	m	
Cilindrata	cc	
Potenza	kW	
Alimentazione		
Cambio		

Equipaggiamenti minimi obbligatori

Climatizzatore manuale
ABS
Servosterzo
Air bag lato guidatore
Air bag lato passeggero
Chiusura centralizzata
Alza cristalli anteriori elettrici
Ruota di scorta
Cassetta di pronto soccorso
Autoradio bluetooth per collegamento telefono cellulare (telefonate vivavoce)
Fendinebbia

Limiti di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici

Almeno il 38,5%¹ in numero dei veicoli M1 ed N1 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d'appalto, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti, è costituita da veicoli puliti, vale a dire con livelli di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate nella Tabella sottostante. Qualora la quota del 38,5% corrisponda ad un numero decimale, il numero di veicoli "puliti" da offrire è il numero intero arrotondato per eccesso.

¹ La stazione appaltante può indicare direttamente il numero dei veicoli puliti che devono essere offerti.

Soglie di emissione di CO₂ e di inquinanti atmosferici per veicoli puliti leggeri M1 e N1

Categorie di veicoli	Fino al 31 dicembre 2025		Dal 1° gennaio 2026	
	CO ₂ g/km	Inquinanti atmosferici PN e NOx dichiarati in base al Real Driving Emission test (RDE) *	CO ₂ g/km	Inquinanti atmosferici PN e NOx dichiarati in base al Real Driving Emission test
M1	≤ 50 CO ₂ g/km	≤ 80% dei valori limite di emissioni di inquinanti PN e NOx stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale vigente**	0 CO ₂ g/km	***
N1	≤ 50 CO ₂ g/km	≤ 80% dei valori limite di emissioni di inquinanti PN e NOx stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale vigente**	0 CO ₂ g/km	***

* Livello massimo dichiarato di emissioni di particolato ultrafine in condizioni reali di guida in #/km (PN) e ossidi di azoto in mg/km (NOx) quali indicate al punto 48.2 del certificato di conformità, come descritto all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), per i tragitti completi e urbani in condizioni reali di guida; Il Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione del 10 marzo 2016 sulle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 introducendo una procedura di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE).

** I limiti di emissione applicabili sono reperibili nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, o versioni successive.

*** Secondo quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE "Modifica alla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada"

Inoltre, almeno il 50% dei veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o noleggiati dovranno essere alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno. Le disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli². La rimanente quota dei veicoli acquistati o noleggiati, se non costituita da "veicoli puliti", deve essere composta da veicoli ciascuno dei quali con livelli di emissioni di diossido di carbonio CO₂ inferiori o uguali alle soglie indicate nelle Tabella sottostante. I livelli di emissioni di inquinanti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara o della richiesta d'offerta.

Soglie di emissione di CO₂

Categorie di veicoli	Soglie di emissione di CO ₂
Veicoli commerciali leggeri con massa fino a 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) e veicoli M1 con 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	≤ 225 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 315 CO ₂ g/km (WLTP)
Fuoristrada	≤ 175 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 215 CO ₂ g/km (WLTP)

² Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 della legge n. 160/2019, tenute a rispettare entrambi i vincoli, sono invitate ad indicare direttamente nella documentazione di gara il numero specifico di veicoli con le tipologie di trazione o i limiti di emissioni inquinanti richieste per rendere la fornitura conforme al criterio ambientale "Limiti di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici".

Veicoli commerciali leggeri (N1, classe I)	≤ 150 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 200 CO ₂ g/km (WLTP)
Altre categorie di veicoli M1	≤ 130 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 160 CO ₂ g/km (WLTP)

L'offerente deve indicare per i veicoli M1 ed N1: il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la "Classe Euro".

Per i veicoli a non esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno, è necessario fornire per ciascun tipo/variante/versione di veicolo, i livelli di emissioni di CO₂ (g/km) e di inquinanti misurati in omologazione.

A tal fine, sono presentati i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione per la verifica di conformità dei limiti di emissioni inquinanti e delle emissioni di diossido di carbonio secondo il ciclo di prova in vigore e, nel caso degli inquinanti, anche i dati rilevati in base al "Real Driving Emissions-RDE test", oppure la documentazione di omologazione o la copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo.

Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina-GPL, si devono indicare i dati di emissione di CO₂ (g/km) relativi al solo gas (metano o GPL).

Veicoli elettrici nuovi (M1 ed N1): garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata

Per le autovetture ed i veicoli commerciali leggeri elettrici nuovi offerti (M1 e N1) la garanzia minima della batteria elettrica deve garantire l'operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000 km oppure avere validità di 8 anni, con capacità di carica residua $\geq 70\%$ del valore nominale.

In caso di veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore deve offrire un "piano di manutenzione programmata" della stessa.

L'offerente deve fornire la documentazione relativa alla garanzia della batteria del veicolo dalla quale si evincano le informazioni su percorrenza (km) o durata in anni della garanzia e con indicazione della capacità di carica residua del valore nominale (IEC 62660) o, in caso di leasing operativo, copia del "piano di manutenzione programmata".

ART. 3 – SERVIZI ACCESSORI

A) Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura degli autoveicoli dovrà essere provvista di **garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione** (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c..

Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile agli autoveicoli per un periodo di **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di accettazione degli autoveicoli e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo, **salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica.**

La garanzia si intende comprensiva della manodopera occorrente alla riparazione degli autoveicoli in caso di guasto o malfunzionamento, nonché la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero autoveicolo.

B) Rete di assistenza per interventi in garanzia

Gli autoveicoli offerti dall'aggiudicatario dovranno disporre di n. 1 (uno) **punto di assistenza, in almeno due Province del territorio della Regione Emilia-Romagna (fatti salvi eventuali ulteriori punti di assistenza che saranno valutati in sede di gara).**

ART. 4 – CONSEGNA

L'aggiudicatario dovrà consegnare i veicoli presso la sede di _____, via _____

La consegna degli autoveicoli deve avvenire entro i seguenti termini:

- 150 giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il termine di consegna dei veicoli, sopra indicato, potrà essere prorogato come riportato di seguito:

- 15 giorni naturali e consecutivi nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data dell'ordinativo di fornitura e la data prevista per la consegna includa il periodo delle festività natalizie;
- 30 giorni naturali e consecutivi nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data dell'ordinativo di fornitura e la data prevista per la consegna includa il mese di agosto.

Trascorsi i sopracitati termini, la stazione appaltante applicherà le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato.

Prima della consegna, l'aggiudicatario dovrà inviare, con almeno 10 (dieci) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta alla stazione appaltante della disponibilità a consegnare gli autoveicoli ordinati.

Entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione la stazione appaltante dovrà dare autorizzazione alla

consegna.

Alla consegna degli autoveicoli dovrà essere redatto un apposito verbale di accettazione con la sottoscrizione del quale la stazione appaltante dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto previsto dal contratto, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dalla stazione appaltante all'atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna dal trasportatore.

Resta inteso che l'accettazione degli autoveicoli non solleva l'aggiudicatario dalla piena responsabilità della rispondenza degli autoveicoli consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento degli autoveicoli stessi e della loro qualità.

ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La stazione appaltante procederà a sottoporre a verifica di conformità ciascun autoveicolo fornito; la verifica sarà eseguita all'atto della consegna.

Nel corso della verifica la stazione appaltante procederà ad accertare, relativamente a ciascun autoveicolo:

- la completezza degli allestimenti di base e gli equipaggiamenti aggiuntivi offerti;
- la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- la presenza dell'Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con l'aggiudicatario;
- che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese dell'aggiudicatario;
- che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi).

In caso di esito negativo della verifica di conformità, l'aggiudicatario si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire gli autoveicoli non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 del capitolato.

Dopo tali interventi l'autoveicolo potrà essere sottoposto a una nuova verifica di conformità.

In caso di mancata sostituzione del veicolo entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta comunicata dalla stazione appaltante, a mezzo PEC, o nel caso in cui la verifica di conformità del veicolo fornito in sostituzione risulti negativa, si applicherà l'art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa). È fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno. Per ogni verifica di conformità (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dalla stazione appaltante e da un incaricato dell'aggiudicatario, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione degli autoveicoli, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale alla verifica di conformità), il numero progressivo dell'ordinativo di fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dall'aggiudicatario), la descrizione ed il numero degli autoveicoli.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale e da considerarsi "data di accettazione dell'autoveicolo".

In caso di verifica di conformità non contestuale alla consegna, qualora il verbale non venga sottoscritto dalla stazione appaltante in contraddittorio, la stessa stazione appaltante dovrà inviarlo all'aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni solari dall'effettuazione dello stesso. In caso di mancato invio del documento, entro il suddetto termine, la fornitura si intenderà accettata e l'aggiudicatario potrà fatturare gli autoveicoli oggetto della verifica.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve degli autoveicoli da parte della stazione appaltante, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

La verifica di conformità non prevede prove dinamiche degli autoveicoli.

ART. 6 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo, per ogni autoveicolo, rispetto delle tempistiche indicate all'art. 4 del capitolato, sarà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta).

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali ivi stabiliti dovranno essere contestati all'aggiudicatario per iscritto. In caso di contestazione, l'aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stazione appaltante medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo

pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali stabilite nel presente capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della stazione appaltante, l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa stazione appaltante, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla stessa stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stessa stazione appaltante a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 7 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione della fornitura ed all'applicazione delle norme del presente capitolato tra l'Appaltatore e l'Ente, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice.

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore è il foro di XXX in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c.

ART. 8 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione della fornitura oggetto del presente appalto con le modalità e i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore.

All'Appaltatore inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati all'Ente.

Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro 3 (tre) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte la fornitura, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione, pena l'immediata rescissione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 10 – RECESSO

L'ente appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento di quanto già eseguito dall'Appaltatore.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di 20 (venti) giorni.